



Comune di Sant'Olcese
(Città Metropolitana di Genova)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n°6 in data 27-03-25

SETTORE FINANZIARIO

SETTORE FINANZIARIO: MODIFICHE AL "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)" - PRESA D'ATTO DEL PEF PLURIENNALE 2024-2025 E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER LANNO 2025

L'anno duemilaventicinque il giorno ventisette del mese di marzo alle ore 18:00 nella sala delle adunanze, convocato nei modi e termini di legge e con l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria in Prima convocazione, in seduta aperta e video ripresa.

Dei signori Consiglieri assegnati a questo Comune ed in carica:

DANTE SARA	P	ARU ALESSIA	P
SANNA ARMANDO	P	OLIVA RICCARDO	P
CABELLA BEATRICE	P	ALTOBELLI PATRIZIA	P
BOERO MATTEO	P	SCALABRINI GIADA	P
GUIDO ANNA	P	CAPPANERA DAVIDE	P
GARDELLA MARTINA	P	TIZZA CINZIA	A
GIACOBBE SIMONE	P		

ne risultano presenti n. 12 e n. 1 assenti

Assume la presidenza il Signor SANNA ARMANDO, in qualità di PRESIDENTE, assistito dal Segretario comunale dott. Morabito Massimiliano

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione ed accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta,

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---

PARERE: Favorevole, In ordine alla regolarità contabile

Il Responsabile del Settore finanziario
Salvarezza Vittorio

PARERE: Favorevole, In ordine alla regolarità tecnica

Il Responsabile del Settore interessato
Salvarezza Vittorio

SETTORE FINANZIARIO: MODIFICHE AL “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)” – PRESA D’ATTO DEL PEF PLURIENNALE 2024-2025 E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L’ANNO 2025

IL CONSIGLIO COMUNALE

L’Assessore al Bilancio Oliva espone la proposta specificando che sostanzialmente sono state confermate le tariffe TARI. È stato modificato l’art. 24 del regolamento a seguito dell’introduzione del bonus sociale basato sull’ISEE che verrà erogato automaticamente senza necessità di presentare l’istanza. La Consigliera Altobelli ribadisce quanto già esposto in merito all’impossibilità di votare favorevolmente.

Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l’anno 2014, che ha introdotto l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell’intento di intraprendere il percorso verso l’introduzione della riforma sugli immobili;

Considerato che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un’articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (*Legge di bilancio 2020-2023*) che all’art. 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

Preso atto che pur prevedendo l’abrogazione della I.U.C., la Legge n. 160/2019, fa salve le disposizioni relative alla TARI, ossia al prelievo sui rifiuti;

Visto l’art. 57-bis, comma 2, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito nella legge 19 dicembre 2019, n. 157, che ha istituito il cosiddetto “bonus sociale” TARI per gli utenti domestici in condizioni economiche-sociali disagiate;

Visto, inoltre, il D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24 che definisce le modalità dell’agevolazione di cui sopra;

Ritenuto, pertanto, di modificare l’art. 24 del “Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)”, approvato con C.C. n. 23 del 30.05.2022 e modificato con C.C. n. 9 del 27.04.2023, al fine di adeguarlo alle nuove disposizioni emanate in materia di “bonus sociale”;

Vista la delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante “*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*” e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto, in particolare, l’Allegato “A” di detta delibera, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

Vista la delibera di ARERA n. 444/2019, recante “*Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati*”;

Considerato che a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

Dato atto che, con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell’elaborazione del PEF;

Atteso che per il nuovo periodo regolatorio, ARERA ha posto l'accento sulla necessità di ampliare il perimetro di controllo della filiera al fine, non solo di contenere la produzione del rifiuto, ma anche ridurre il conferimento in discarica, promuovendo il recupero ed il riciclo del rifiuto mediante l'incentivazione dei termovalorizzatori;

Considerato che le finalità fissate da ARERA tengono conto anche degli obiettivi di incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità Europea, in aderenza ai principi comunitari ed ai criteri dell'Economia circolare;

Rilevato che il nuovo metodo MTR-2, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;

Verificato che con l'MTR-2 considera i costi fino al "cancello" degli impianti e delle discariche, andando a premiare gli impianti di trattamento che valorizzano i rifiuti e, nel contempo penalizzando i conferimenti in discarica;

Preso atto che per l'elaborazione del PEF pluriennale occorre utilizzare il tool allegato alla delibera n. 363/2021 di ARERA, come modificato dalla successiva deliberazione n. 459/2021 ed approvato con la Determina n. 2/2021 della stessa Autorità;

Rilevato che la richiamata Determina n. 2/2021 ha, altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/Rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

Atteso che con deliberazione n. 389/2023, ARERA ha fornito le indicazioni relative all'aggiornamento obbligatorio biennale 2024-2025, in relazione ai dati del PEF pluriennale 2022-2025;

Riscontrato che con determina n. 1/2023 ARERA ha stabilito le modalità per l'aggiornamento biennale 2024-2025, approvando i modelli per realizzare di detta procedura, fra cui il Tool per l'elaborazione del PEF che riporta i soli due anni 2024-2025;

Rilevato che le nuove disposizioni consentono di aumentare il limite di crescita del PEF fino alla misura del 9,6%, introducendo nuove componenti di "costi riconosciuti", *in primis* apposite componenti finalizzate ad accogliere gli aumenti tariffari generati dall'alto tasso di inflazione registrato soprattutto nell'anno 2022;

Considerato che, per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata,
- la redazione del PEF deve seguire le richiamate indicazioni del metodo MTR-2 elaborato da ARERA, con particolare riferimento alle previsioni relative all'aggiornamento biennale 2024-2025,
- la determinazione delle tariffe, pur dovendo assumere quale dato di partenza l'importo validato del PEF relativo all'anno 2025, deve tenere in debito conto anche i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999,
- i costi indicati nel PEF del biennio 2024-2025 che consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2025;

Vista la delibera n. 386/2023/R/rif, con cui ARERA ha istituito due componenti perequative che i Comuni dovranno prendere in considerazione in occasione della bollettazione TARI a decorrere dall'anno d'imposta 2024;

Dato atto che l'istituzione delle due suddette componenti di costo è finalizzata ad adottare meccanismi perequativi dei costi di gestione dei rifiuti afferenti a due casistiche:

1. copertura dei costi sostenuti a livello nazionale per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati, nonché i rifiuti volontariamente raccolti all'interno di un'area compresa nella competenza territoriale di un'Autorità di sistema portuale competente, unitamente ai rifiuti recuperati in occasione di campagne di raccolta da parte di volontari, attraverso l'ingresso della componente *UR1, a*,
2. copertura dei costi inerenti alle agevolazioni tariffarie a favore delle zone colpite dagli eventi eccezionali e calamitosi mediante l'introduzione di un'ulteriore componente perequativa, denominata *UR2, a*,

Considerato che le due componenti perequative di cui sopra, sono dirette ad alimentazione la Cassa per i Servizi Energetici Ambientali (CSEA) e dovranno trovare specifica collocazione nelle bollette TARI, con riferimento ad ogni singola utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Precisato che in ragione dell'istituzione delle due componenti perequative suddette i Comuni che gestiscono l'emissione delle bollette TARI o i gestori del servizio di erogazione del servizio del prelievo di natura corrispettiva dovranno indicare in bolletta l'importo da riscuotere come segue:

- per quanto concerne la componente *UR1, a* dovrà essere indicato un importo di € 0,10 per ogni utenza presente nell'avviso di pagamento,
- con riferimento alla componente *UR2, a* dovrà essere recuperato un importo pari ad € 1,50 per ogni utenza presente nell'avviso di pagamento;

Rilevato che tali importi, che costituiscono componenti a valle del PEF, dovranno trovare apposita collocazione del bilancio comunale, da calcolarsi sull'importo che il Comune provvederà a bollettare;

Dato atto che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza e, pertanto, le due nuove componenti dovranno essere indicate chiaramente nella bolletta con recupero degli importi suddetti sulla base del numero di utenze presenti in ogni bolletta;

Verificato che il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR del primo periodo regolatorio;

Atteso che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

Evidenziato che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

Verificato che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "*chi inquina paga*", sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "*pay as you through*" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

Evidenziato che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013;

Rilevato che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

Rilevato che si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, entro i limiti minimi e massimi stabiliti dallo stesso decreto, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 1, comma 652 ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e ss.mm.ii.;

Verificato che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) relativo al biennio 2024-2025, in conformità al metodo MTR-2 secondo il tool approvato da ARERA con determina n. 1/2023, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

Considerato che la procedura di approvazione del PEF, già indicata all'art. 6 del metodo MTR, ora stabilito dall'art. 7, del metodo MTR-2, cosicché l'approvazione delle tariffe spetta esclusivamente ad ARERA, con l'attribuzione del compito di validazione in capo all'Ente Territorialmente Competente (ETC) o, in sua assenza del Comune;

Verificato che con le tariffe che vengono approvate, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15, del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36;

Atteso che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

Rilevato che, sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente,
- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999;

Tenuto conto che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise in 30 (trenta) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

Rilevato, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

Dato atto che la superficie assoggettabile al tributo *“è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”*;

Ritenuto, dunque, che anche con il MTR-2, i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media, salvo sia possibile individuare il rifiuto conferito dalle diverse utenze, secondo la modalità puntuale;

Verificato, altresì, che il metodo MTR-2, come il precedente, prevede il “*limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie*”, da determinarsi sempre con riferimento al totale delle componenti presenti nel singolo PEF;

Preso atto che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno del suddetto limite di crescita che, per il secondo periodo regolatorio, con riferimento all'anno 2025, non deve superare la misura del 2,46%, in base al quale il totale delle voci del PEF determinate per ciascuna annualità, non può eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata,
- del miglioramento della produttività,
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti,
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

Considerato che il metodo MTR-2, consente di includere fra i parametri che portano a determinare il limite di crescita delle tariffe anche eventuali altre componenti di costi derivanti dall'applicazione delle nuove norme introdotte dalla riforma ambientale, operata dal D.Lgs. n. 116/2020, nonché altre componenti incentivanti e componenti per tenere conto dell'incidenza dell'inflazione registrata negli ultimi anni, pur dovendo mantenere il limite del 2,46%;

Preso atto che per la compilazione del PEF sono assunti dati contabili relativi al rendiconto dell'anno (a-2), ad eccezione dei costi preventivi, relativi ai costi generati dalla riforma ambientale, da costi per miglioramento qualitativo del servizio reso o per estensione del perimetro dei servizi relativi al ciclo dei rifiuti;

Considerato anche che ARERA, al fine dell'approvazione del PEF dovrà verificare la coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) o del Comune in sua mancanza, sulla base della documentazione trasmessa;

Visti i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con cui ha precisato che occorre considerare a valle del PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente;

Considerato che a decorrere dall'anno 2024 sono da considerare poste a valle del PEF anche le componenti perequative *UR1, a* e *UR2, a*, come sopra illustrate;

Dato atto che le tariffe TARI da applicare per l'anno 2025 sono determinate assumendo quale montante dei costi, l'importo totale del PEF relativo all'anno 2025, come indicato nel tool del PEF per il biennio 2024-2025, come modificato sulla scorta delle componenti a valle del PEF, di cui ai punti precedenti;

Considerato che dovranno essere trasmessi all'Autorità i seguenti documenti:

- a) il PEF pluriennale elaborato sulla base del Tool approvato con determina n. 1/2023,
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui alla predetta determina,
- c) la dichiarazione di veridicità dei gestori ed ETC, in base allo schema della citata determina,
- d) la dichiarazione di veridicità del Comune, in base allo schema della citata determina,
- e) la delibera di approvazione delle tariffe TARI 2025, da parte del Consiglio Comunale;

Ribadito che spetta ad ARERA, il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito del PEF integrale e validato dall'Ente Territorialmente Competente;

Evidenziato che la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

Visto l'art 3, comma 5-quinquies del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, come modificato dalla legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, che stabilisce che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, possano approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Ritenuto opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2025, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2025 da parte di Città Metropolitana di Genova con Atto Dirigenziale n. 1568/2024 del 14.06.2024, trasmesso con nota prot. n. 39529/2024 del 19.06.2024 e assunto al protocollo del Comune di Sant'Olcese con il n. 6680 del 20.06.2024;

Visto il prospetto di PEF per il biennio 2024-2025, allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della medesima;

Preso atto che sulla base del suddetto PEF risulta che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l'anno 2025 è pari ad € 905.187,00, e che l'ammontare dei costi imputabili alla quota fissa della tariffa è pari a € 412.103,00, mentre l'ammontare dei costi imputabili alla quota variabile della tariffa è pari ad € 493.085,00;

Preso atto, inoltre, che il totale delle entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della delibera ARERA n. 2/DRIF/2021 è pari ad € 902.068,00, e che l'ammontare dei costi imputabili alla quota fissa della tariffa è pari a € 411.079,00, mentre l'ammontare dei costi imputabili alla quota variabile della tariffa è pari ad € 490.990,00;

Preso atto che la delibera ARERA consente di inserire nel PEF anche i costi delle **“attività esterne”** al ciclo integrato dei rifiuti dandone **“separata evidenza”**. Per attività esterne si intendono quelle attività che, anche qualora siano state incluse nella concessione di affidamento del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti ai sensi della normativa vigente, non possano essere incluse nel perimetro sottoposto a regolazione dell'Autorità stessa;

Considerato, pertanto, che in sede di definizione dell'articolazione delle tariffe l'Amministrazione integrerà il costo del servizio con un importo pari ad € 18.891,00 relativo alle seguenti **“attività esterne”** al servizio integrato di gestione, ovvero escluse dal perimetro del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani, i cui costi il Comune intende coprire con le tariffe, che incideranno per € 3.211,00 sulla Tariffa Variabile e € 16.803,00 sulla Tariffa Fissa:

- spazzamento e sgombero della neve: € 10.285,00
- gestione del verde pubblico: € 5.978,00
- derattizzazione: € 2.628,00;

Vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del **“Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)”** per l'anno 2025, di cui all'ALLEGATO B) relativa alle utenze domestiche e all'ALLEGATO C) relativa alle utenze non domestiche;

Ritenuto di attribuire alle utenze domestiche l'82,67% del costo complessivo ed il restante 17,33% alle utenze non domestiche;

Dato atto che le tariffe TARI da applicare l'anno 2025, determinate in conformità alle disposizioni sopra descritte, risultano pari all'importo di cui all'ALLEGATO D) della presente deliberazione;

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, nella misura del 3% fissata dalla Città Metropolitana di Genova con delibera del Consiglio n. 41 del 27.12.2024;

Ritenuto opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2025, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2025, nel rispetto della procedura dettata dal nuovo metodo MTR-2 di ARERA;

Preso atto che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

Verificato, che nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il Comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

Atteso che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del *Portale del federalismo fiscale*, per la pubblicazione nel sito informatico;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine «*per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione*» e che «*i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*»;

Preso atto che la proposta in esame, predisposta dal settore proponente, è corredata dai pareri favorevoli tecnico e contabile, in atti, espressi dal Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere dell'organo di revisione dei conti, acquisito in ottemperanza all'art. 239, comma 1, lett. b), numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni;

Terminata la discussione il Presidente procede a mettere in votazione il provvedimento e con 9 voti favorevoli e 3 voti contrari (Altobelli; Scalabrini; Cappanera) essendo 12 i consiglieri presenti e votanti in forma palese:

DELIBERA

1) Di modificare il vigente "Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)" approvato con C.C. 23 del 30.05.2022 e modificato con C.C. n. 9 del 27.04.2023, così come da ALLEGATO A), e che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

2) Di dare atto che il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il biennio 2024-2025 è stato validato da Città Metropolitana di Genova mediante Determinazione Dirigenziale – Direzione Ambiente - atto n. 1568/2024 del 14.06.2024;

- 3) Di approvare l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2025, di cui all'ALLEGATO B) relativa alle utenze domestiche e all'ALLEGATO C) relativa alle utenze non domestiche;
- 4) Di approvare per l'anno 2025 le tariffe sui rifiuti e sui servizi nelle misure riportate nell'ALLEGATO D) che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 5) Di stimare in € 920.959,00 il gettito della TARI derivante dall'applicazione delle tariffe di cui all'ALLEGATO D);
- 6) Di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore dal 1° gennaio 2025;
- 7) Di dare atto che alle tariffe TARI devono essere sommati:
 - a) il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, nella misura del 3% fissata dalla Città Metropolitana con delibera del Consiglio n. 34 del 15.12.2023
 - b) le componenti perequative *UR1,a* e *UR2,a*, pari rispettivamente a € 0,10 ad utenza per anno e ad € 1,50 ad utenza per anno;
- 8) Di introitare l'entrata derivante al Cap. 289 del bilancio, al quale sarà iscritto idoneo stanziamento;
- 9) Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge n. 160/2019;
- 10) Di demandare al Settore proponente gli incumbenti di competenza connessi con l'adozione del presente provvedimento.

Stante l'urgenza, il relatore propone al Consiglio di dichiarare il su esteso provvedimento immediatamente eseguibile per effetto dell'art. 134, quarto comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e questa, concordando, con separata votazione approva 9 voti favorevoli e 3 contrari (Altobelli, Cappanera, Scalabrini), essendo 12 i consiglieri presenti.

Il presente verbale viene letto, confermato, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
SANNA ARMANDO

Il Segretario comunale
Morabito Massimiliano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno _____ al giorno _____ e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

Sant'Olcese,

Il Funzionario incaricato
Ghiglione Barbara

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 terzo comma del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267.

Sant'Olcese,

Il Funzionario incaricato
Ghiglione Barbara

- Modificare l'Art. 24 come segue:

ART. 24

ALTRE AGEVOLAZIONI

1. Per le utenze domestiche residenti, che versino in condizioni economico-sociali disagiate, il Comune riconosce il “**bonus sociale**” di cui all'art. 57-bis, comma 2, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito nella legge 19 dicembre 2019, n. 157, determinato sulla base del proprio valore ISEE.
2. L'agevolazione di cui al comma precedente verrà applicata in base alle disposizioni contenute nel D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24 e secondo le modalità applicative stabilite nei provvedimenti emanati da ARERA.
3. Per i locali dove viene svolta l'**attività di agriturismo** si applicano le seguenti riduzioni della tariffa nella parte fissa e nella parte variabile:
 - a) agriturismo con alloggi e ristorazione: riduzione di due terzi della tariffa prevista per la categoria “Alberghi con ristorante”,
 - b) agriturismo con alloggi senza ristorazione: riduzione di due terzi della tariffa unitaria prevista per la categoria “Alberghi senza ristorante”,
 - c) agriturismo senza alloggi e con sola ristorazione: riduzione di due terzi della tariffa prevista per la categoria “Alberghi con ristorante”.
4. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
5. Si applicano il terzo e il quarto comma dell'articolo 21.

ALLEGATO B)

Tabella Utenze Domestiche delle categorie e dei coefficienti Ka e Kb (Nord Italia) per i Comuni con popolazione > di 5.000 abitanti				
N° componenti	Coeff. Ka	Coeff. Kb		
		Min.	Max	Applicato
1	0,80	0,6	1	0,92
2	0,94	1,4	1,8	1,66
3	1,05	1,8	2,3	2,04
4	1,14	2,2	3	2,46
5	1,23	2,9	3,6	3,01
6 o più	1,30	3,4	4,1	3,40

ALLEGATO C)

Tabella Utenze Non Domestiche – Elenco delle categorie e dei coefficienti Kc e Kd (Nord Italia) per i Comuni con popolazione > di 5.000 abitanti							
Categorie > 5.000 abitanti		Kc (nord)			Kd (nord)		
		Min.	Max	Applicato	Min.	Max	Applicato
1	Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)	0,40	0,67	0,62	3,28	5,50	5,06
2	Cinematografi, teatri	0,30	0,43	0,40	2,50	3,50	3,30
3	Autorimesse, magazzini senza vendita diretta	0,51	0,60	0,72	4,20	4,90	5,88
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,76	0,88	0,88	6,25	7,21	7,21
5	Stabilimenti balneari	0,38	0,64	0,59	3,10	5,22	4,80
6	Autosaloni, esposizioni	0,34	0,51	0,48	2,82	4,22	3,94
7	Alberghi con ristorante	1,20	1,64	1,55	9,85	13,45	12,73
8	Alberghi senza ristorante	0,95	1,08	1,05	7,76	8,88	8,66
9	Carceri, case di cura e di riposo, caserme	1,00	1,25	1,25	8,20	10,22	10,22
10	Ospedali	1,07	1,29	1,25	8,81	10,55	10,20
11	Agenzie, studi professionali, uffici	1,07	1,52	1,52	8,78	12,45	12,45
12	Banche e istituti di credito	0,55	0,61	0,73	4,50	5,03	6,03
13	Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta	0,99	1,41	1,41	8,15	11,55	11,55
14	Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai	1,11	1,80	1,66	9,08	14,78	13,64
15	Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti	0,60	0,83	0,78	4,92	6,81	6,43
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,09	1,78	1,64	8,90	14,58	13,44
17	Barbiere, estetista, parrucchiere	1,09	1,48	1,40	8,95	12,12	11,49
18	Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)	0,82	1,03	0,99	6,76	8,48	8,14

19	Autofficina, carrozzeria, elettrauto	1,09	1,41	1,35	8,95	11,55	11,03
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,38	0,92	0,81	3,13	7,53	6,65
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09	0,98	4,50	8,91	8,03
22	Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie	5,57	9,63	4,46	45,67	78,97	36,54
23	Birrerie, hamburgerie, mense	4,85	7,63	4,85	39,78	62,55	39,78
24	Bar, caffè, pasticceria	3,96	6,29	3,17	32,44	51,55	25,96
25	Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)	2,02	2,76	2,61	16,55	22,67	21,45
26	Plurilicenze alimentari e miste	1,54	2,61	1,54	12,60	21,40	12,60
27	Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio	7,17	11,29	5,74	58,76	92,56	47,01
28	Ipermercati di generi misti	1,56	2,74	2,50	12,82	22,45	20,52
29	Banchi di mercato generi alimentari	3,50	6,92	3,50	28,70	56,78	28,70
30	Discoteche, night club	1,04	1,91	1,74	8,56	15,68	14,26

A) Utenze domestiche

Nucleo familiare	Tariffa Fissa (€/mq./anno)	Tariffa Variabile (€/anno)
1 componente	1,05	84,69
2 componenti	1,25	152,80
3 componenti	1,39	187,78
4 componenti	1,51	226,43
5 componenti	1,63	277,05
6 o più componenti	1,72	312,95

B) Utenze non domestiche

Categorie di attività	Tariffa Fissa (€/mq./anno)	Tariffa Variabile (€/mq./anno)
01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)	1,14	1,32
02. Cinematografi, teatri	1,13	1,32
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta	1,31	1,53
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,60	1,87
05. Stabilimenti balneari	0,00	0,00
06. Autosaloni, esposizioni	0,52	1,22
07. Alberghi con ristorante	2,81	3,28
08. Alberghi senza ristorante	1,82	2,69
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme	2,27	2,64
10. Ospedali	0,00	0,00
11. Agenzie, studi professionali, uffici	2,75	3,21
12. Banche e istituti di credito	1,33	1,56
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta	2,56	2,98
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai	3,01	3,51
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti	1,42	1,67
16. Banchi di mercato beni durevoli	1,22	1,35
17. Barbiere, estetista, parrucchiere	2,54	2,96
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)	1,80	2,09
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto	2,45	2,84
20. Attività industriali con capannoni di produzione	1,47	1,72
21. Attività artigianali di produzione beni specifici	1,78	2,07
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie	8,04	9,37
23. Birrerie, hamburgerie, mense	7,08	8,04
24. Bar, caffè, pasticceria	5,71	6,67
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)	4,71	5,50
26. Plurilicenze alimentari e miste	2,79	3,24
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio	10,34	12,05
28. Ipermercati di generi misti	0,00	0,00
29. Banchi di mercato generi alimentari	2,38	3,18
30. Discoteche, night club	0,00	0,00